



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE COGNITIVE E TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE LM-55/92)

(Emanato con D.R. n. 2035 del 04/10/2017)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. E' attivato, presso il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti: "Dipartimento"), il Corso di laurea in Scienze cognitive e teorie della comunicazione (d'ora in avanti: "Corso di laurea"), secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe LM-55/92 ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti. Il Corso di laurea si configura come interclasse, e si articola nelle seguenti due classi: i) Scienze cognitive (classe di laurea LM-55); ii) Teorie della comunicazione (classe di laurea LM-92). Per ognuna di queste è garantito un percorso specifico e differenziato che si affianca a un nucleo di discipline e metodologie di base comuni a entrambe ed è prevista la possibilità, valutabile di anno in anno, di un'ulteriore articolazione in curricula professionalizzanti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

I principali obiettivi formativi del corso di Corso di laurea possono essere sintetizzati nel seguente elenco di competenze e capacità che il percorso di formazione intende offrire agli studenti:

- a) una preparazione avanzata nelle discipline che concorrono a definire l'ambito delle scienze cognitive e della comunicazione, in particolare nella filosofia della mente e del linguaggio, nella psicologia cognitiva, nelle neuroscienze, nell'informatica e intelligenza artificiale, nella linguistica, nelle scienze economico-sociali e nei *media studies*;
- b) approfondite conoscenze di natura teorica e operativa nell'approccio interdisciplinare allo studio della mente e del comportamento dei sistemi naturali e artificiali;
- c) approfondite conoscenze di natura teorica e operativa sui processi comunicativi e gli strumenti in essi impiegati;
- d) familiarità con le metodologie e le analisi dei dati provenienti da simulazioni, sperimentazioni di laboratorio, osservazioni e inchieste utilizzate nello studio del sistema mente-cervello, delle interfacce uomo-macchina e delle interazioni tra uomo e altri sistemi complessi;
- e) progettazione di modelli e interventi per la riorganizzazione delle interfacce fra uomo e sistemi complessi;
- f) capacità di analizzare i processi decisionali a livello individuale e collettivo, in ambito organizzativo, economico e sociale;
- g) capacità di condurre attività di ricerca di base e applicata in piena autonomia;
- h) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di laurea consistono nell'esercizio di funzioni di responsabilità nelle organizzazioni e direzione dei servizi diretti alla persona, ai gruppi e alle comunità sia nelle aziende pubbliche sia in quelle private, così come nelle scuole e nella pubblica amministrazione. I laureati potranno inoltre trovare impiego negli enti pubblici e privati in cui si pratica un approccio cognitivo alla riabilitazione ed essere impiegati nella progettazione di modelli terapeutici e sistemi informatici che operano nell'ambito delle neuroscienze linguistico-cognitive. Potranno dirigere équipe in enti pubblici o privati e/o svolgere attività libero-professionale e di consulenza presso tutti gli enti che si occupino, a qualunque titolo, di ricerca nell'area delle scienze cognitive (la psicologia cognitiva, le neuroscienze cognitive, la linguistica, l'intelligenza artificiale, la filosofia e le scienze sociali).
2. Ai laureati in Teorie della comunicazione sarà richiesto di svolgere funzioni di elevata responsabilità nel settore della comunicazione sociale, giornalistica e multimediale, della progettazione teorica di ambienti comunicativi integrati, con particolare riferimento all'ideazione e realizzazione di prodotti medial e multimediali (*media education*). Svolgeranno inoltre compiti di responsabilità nelle imprese pubbliche e private che operano nell'ambito della realizzazione di interventi strutturati per la diffusione delle tecniche di comunicazione, la gestione di contenuti sulle reti telematiche (Internet) e sui media (radio, televisione, giornali, editoria tradizionale ed elettronica) e la creazione di piattaforme informatiche user-friendly e ad accesso facilitato.
3. Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
 - a) Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1)
 - b) Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)
 - c) Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)
 - d) Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)
 - e) Revisori di testi - (2.5.4.4.2)Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Non sono previsti specifici curricula formativi per nessuna delle due classi in cui si articola il corso (v. art.).

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

Per l'ammissione al Corso di laurea Magistrale in Scienze cognitive e teorie della comunicazione LM-55/92 si richiede il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In particolare, tra i requisiti generali si collocano una buona conoscenza dei fondamenti storici, semiotici antropologici e filosofici; un'ottima competenza teorico-pratica delle tecnologie informatiche e multimediali; la conoscenza delle lingue e quelle sul sostrato economico-amministrativo-legislativo dello specifico settore. Utile sarebbe la frequenza acquisita di stage e tirocini specifici.

Sono richieste, altresì, un'adeguata abilità d'uso della lingua italiana e una sufficiente conoscenza, orale e scritta, di almeno una lingua della Comunità Europea. È richiesto altresì il possesso di conoscenze e abilità informatiche di base.

Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso un test di valutazione delle competenze iniziali nelle aree filosofica, pedagogica, linguistica, logica e nelle aree culturali proposte dal corso di studi. Tale test non costituisce prova di ammissione, né determina assegnazione di debiti formativi da recuperare. La formulazione dei quesiti è a cura del Consiglio di CdS che ne approva i contenuti.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal

Consiglio di Corso di laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore per le lezioni frontali, 12 ore per laboratori e 10 ore per esercitazioni e seminari.

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, 1 CFU equivale a 25 ore di attività.

Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

1. Agli studenti del Corso di laurea è data facoltà di scegliere tra le seguenti attività:

- a) le attività libere dedicate alla classe LM-55 che comprendono i Laboratori seminariali in Scienze cognitive e quelle dedicate alla classe LM-92, ossia un corso integrato di due moduli in Tecnologie dell'istruzione e della comunicazione;
- b) a valere con decorrenza dall'A.A. 2017/2018, è possibile inoltre chiedere di sostenere come materie a scelta le discipline di base, caratterizzanti ed affini erogate nell'Università, diverse dalle materie di base, caratterizzanti ed affini del Corso in cui sono iscritti. Gli studenti possono altresì chiedere di sostenere come materie a scelta le discipline TAF D offerte in tutto l'Ateneo;
- c) le "altre attività" formative, tra cui rientrano tesi, laboratori, seminari, convegni apprendimento delle lingue straniere e delle competenze informatiche, nonché i tirocini e gli stage previsti all'art. 11 del presente Regolamento-

2. Gli studenti del Corso di laurea possono chiedere di sostenere come materie a scelta discipline le cui somme di crediti siano pari a quelle previste nei relativi piani di studi per le materie opzionali. Gli studenti possono altresì indirizzarsi su discipline le cui somme di crediti siano superiori rispetto all'ammontare di cui sopra, ma in tali ipotesi, ai fini del calcolo delle medie voto per le lauree, devono essere considerati solo 120 CFU. Il singolo operatore deve essere dunque autorizzato a slegare i CFU sovrannumerari e procedere al calcolo delle medie voto per le lauree, solo in ragione dei CFU necessari ai fini del completamento dei singoli percorsi formativi;

3. Le richieste di sostenere materie opzionali devono essere approvate dal Consiglio di Corso di studio (anche, ove occorra, attraverso il sistema Esse3), che è tenuto a valutarne la congruità rispetto ai percorsi formativi, eccezion fatta per le discipline a scelta erogate dal Dipartimento;

4. Le materie TAF D possono essere erogate solo nei casi di disponibilità al loro insegnamento da parte di professori di I e II fascia nonché di ricercatori a t.d. dell'Ateneo, che risultano aver ricoperto il relativo carico didattico istituzionale tra discipline di base, caratterizzanti, affini e scuole di specializzazione, ovvero per supplenza gratuita da parte di docenti di altre Università.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni è facoltativa sebbene strettamente consigliata. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di laurea favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità “e-learning”.
2. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del Calendario d’Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l’espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
3. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. L’Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d’esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
4. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
5. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
6. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.
7. Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell’insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

8. Il Direttore del Dipartimento stabilisce data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

9. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, (per i Corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

1. Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

2. Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di laurea o da un suo Delegato. A tal fine, il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo e le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, lo studente è tenuto a seguire, nello studio delle attività formative, le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Non sono previste propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale di laurea magistrale consiste in un esame che prevede la discussione di una tesi redatta dal candidato sotto la supervisione di un docente che svolge la funzione di relatore. Il candidato dovrà dimostrare di aver raggiunto un adeguato livello di maturità e di padronanza critica delle conoscenze e delle competenze acquisite. L'elaborato di tesi potrà essere redatto in italiano o altra lingua comunitaria compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo e dovrà in ogni caso essere corredato di un *abstract* in lingua inglese.

2. Condizione per il conseguimento del titolo è il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi del Corso di laurea per un ammontare di crediti formativi pari a 120, compresi quelli previsti per la prova finale pari a 8.

3. La prova finale è valutata da una Commissione di laurea magistrale. La valutazione complessiva finale tiene conto anche del curriculum individuale e dei voti degli esami di profitto conseguiti dallo studente. Il voto dell'esame di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di attribuzione della lode in caso di voto pari a 110/110.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.

2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.

3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.
6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di laurea riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei credi

Ogni anno il Consiglio di Corso di laurea, all'esito del riesame annuale o periodico e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il CdL è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Percorso d'eccellenza (PE)

1. Il Corso di laurea prevede per gli studenti particolarmente meritevoli e motivati la possibilità di intraprendere un Percorso di Eccellenza (P.E.) destinato esclusivamente a coloro che optano per il curriculum della classe di laurea LM-55 (Scienze cognitive). Il P.E. consiste in un insieme di attività formative aggiuntive a quelle curriculari obbligatorie per tutti gli studenti e ha come finalità la valorizzazione del percorso di studi.

2. Le attività sono programmate a partire dal secondo semestre di ogni anno accademico dalla struttura didattica di riferimento e consistono in attività seminari, laboratoriali e cicli di lezioni che hanno quale obiettivo l'integrazione della formazione individuale e l'approfondimento delle competenze e conoscenze previste dal corso. Tali attività sono soggette a verifica con giudizio finale di idoneità e danno luogo al riconoscimento di crediti che vanno ad aggiungersi a quelli previsti dal piano di studi. Al termine del P.E. sarà rilasciato un attestato finale aggiuntivo al diploma di laurea.

3. Requisiti indispensabili per la permanenza nel P.E. sono:

- a) avere conseguito una votazione media complessiva nelle attività di profitto previste dal manifesto non inferiore a 27/30;
- b) avere conseguito una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna prova;
- c) aver acquisito l'idoneità nelle verifiche con giudizio finale del P.E.

4. Per l'ammissione al primo anno del P.E., lo studente deve presentare domanda presso la Segreteria Didattica della Presidenza, indirizzata al Consiglio di Corso di laurea. Non è consentito l'ingresso nel P.E. al secondo anno.

5. La dichiarazione di mantenimento nel P.E. e la domanda di ammissione all'anno successivo sarà verificata e valutata dal Consiglio di Corso di laurea. Gli esiti potranno essere consultabili dagli studenti presso la Segreteria Didattica della Direzione del Dipartimento.

6. Gli allievi iscritti all'ultimo anno del P.E., che intendono laurearsi e che abbiano mantenuto tutti i requisiti devono presentare domanda per il conseguimento dell'attestato un mese prima della data di laurea presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, indirizzata al Consiglio di Corso di laurea. Al momento della laurea viene rilasciato allo studente uno specifico attestato comprovante che lo studente si è laureato integrando il corso di studi regolamentare con un percorso di eccellenza.

Art. 25 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.